

## All'albo sindacale

### **Oggetto: DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDO L'ORARIO DELLE LEZIONI.**

Con oggi si è aperto ufficialmente l'anno scolastico 2019-2020, prima dell'entrata in classe degli studenti uno dei nodi più delicati da affrontare riguarda certamente la compilazione dell'orario delle lezioni e in particolare il rispetto di alcune norme relative alla distribuzione dei carichi orari dei docenti.

### **Orario servizio dei docenti rispetto a ordine o grado di istruzione**

Per quanto riguarda l'orario di servizio dei docenti è tutto scritto nell'art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con la specifica dei posti di potenziamento, nell'art.28 del CCNL scuola 2016-2018.

Nell'art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

L'art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica che l'orario di servizio relativo all'articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche **essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa o quelle organizzative**, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

### **Vincoli strutturali e didattici per la composizione dell'orario scolastico**

Per la definizione dell'orario scolastico settimanale si dovrà tenere conto prioritariamente della presenza a scuola di docenti che hanno cattedra oraria esterna, di docenti che hanno fatto ed ottenuto una richiesta di part time o di docenti che devono fare uso delle strutture comuni come la palestra o i laboratori. **Ci sono anche i casi di docenti assegnati a più plessi della stessa scuola che devono avere il tempo di passare da un plesso ad un altro.**

**Oltre ai vincoli strutturali suddetti, ci sono anche quelli squisitamente didattici.** Il bisogno, soprattutto per la scuola secondaria, di avere per le discipline di indirizzo o che hanno gli scritti due ore di insegnamento consecutive nella stessa classe. Nell'orario scolastico delle lezioni bisognerebbe guardare, quanto più possibile, a **una distribuzione equa dei carichi di studio degli studenti e se è possibile evitare le materie più pesanti all'ultima ora di lezione.**

### **Normativa sulla formulazione dell'orario delle lezioni**

Non far esprimere il Collegio dei docenti sui bisogni della formulazione dell'orario scolastico è un **comportamento illegittimo**, infatti all'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 è scritto che il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, **per la formulazione dell'orario delle lezioni** e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto.

Infine il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e **delle proposte del collegio dei docenti.**

Vibo Valentia 16-09-2019

Responsabile Territoriale FLC CGIL  
Provincia di Vibo Valentia  
Pasquale Mancuso